



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 06/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1740

Adesione al protocollo d'intesa interregionale / transnazionale "Dichiarazione di proposito di cooperazione relativa alla lotta contro il traffico di esseri umani".

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione - Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore in collaborazione con il Responsabile dell'Asse III, condivisa dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Attuazione delle Attività Finanziarie, e confermata dall'Autorità di Gestione Dirigente del Servizio Formazione Professionale, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;

Visto il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005);

Vista la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979, l'articolo 6, e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, gli articoli 34 e 35;

Vista la Decisione della Commissione del 17 ottobre 2007 che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (2007/675/CE) ribadisce l'importanza della cooperazione fra gli Stati Membri sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;

Visto il Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011;

Visto l'Asse III - Inclusione Sociale - del citato Programma Operativo che ha come obiettivo specifico quello di sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e di promuovere l'impegno delle comunità locali a favore dell'inclusione sociale;

Vista la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/c364/01), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 il quale prevede la proibizione della tratta di persone;

Vista la Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

Vista la Dichiarazione dell'Aia del 26 aprile 2006 su "Gli orientamenti europei in vista dell'adozione di misure efficaci per prevenire e combattere la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale";

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1° febbraio 2008;

Visto l' Art. 13 della Legge n. 228/2003 "Misure contro la tratta di persone. Programmi di assistenza";

Considerato che il Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha chiesto di intervenire contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori;

Considerato che l'Alto Commissario per i diritti umani ha emanato, nel 2002, raccomandazioni su direttive e principi riguardanti i diritti umani e la tratta di esseri umani in cui si sottolinea che i diritti umani delle persone oggetto di tratta devono essere al centro di tutti gli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta e ad offrire protezione, assistenza e riparo alle vittime, se del caso;

Considerato che il Protocollo di Palermo (2002), addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sviluppa un approccio globale riguardante specificamente la tratta di esseri umani e include protezione e assistenza alle vittime e prevenzione di questo fenomeno;

Considerato che la dichiarazione di Bruxelles del settembre 2002 è volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione europea ed internazionale e a definire misure concrete, norme, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e che nelle conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2003 si conviene di esaminare proposte appropriate relative all'attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione;

Considerato che la Comunicazione della Commissione n. 514/2005 al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo "Una tabella di marcia per la parità tra uomini e donne 2006-2010", prevede tra gli ambiti prioritari l'eliminazione della violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani e, sempre tra le azioni chiave, la promozione dell'uso di tutti gli strumenti esistenti, compreso il FSE, per la reintegrazione nella società civile delle vittime della violenza e della tratta di esseri umani;

Considerato che la Comunicazione della Commissione Europea (92/2006) al Parlamento Europeo e al Consiglio, dal titolo "Lotta contro la tratta degli esseri umani approccio integrato e proposte per un piano d'azione" ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente l'impegno dell'Unione Europea e degli Stati Membri per la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani;

Considerato che il Regolamento (CE) n.1081/2006 del parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio

2006 relativo al fondo sociale europeo “sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la disseminazione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte” e, che tra le priorità del fondo, vi è quella di rafforzare l’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati;

Considerato che nel medesimo documento viene richiamato l’invito destinato agli Stati Membri ed alle regioni, “a sostenere la cooperazione transnazionale in tutte le aree identificate per l’intervento del FSE, quali adattabilità, politiche del mercato del lavoro, inclusione sociale, capitale umano e miglioramento delle pubbliche amministrazioni, per tutti gli operatori e per tutti i tipi di scambio e cooperazione”;

Considerato che alcune Amministrazioni partecipanti al progetto di cui sopra, a cui si sono aggiunte le Regioni Emilia Romagna, Calabria, Marche e Sicilia e le province Autonome di Bolzano e di Trento hanno promosso e realizzato, con il coordinamento tecnico di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE incontri volti ad individuare le linee progettuali di un programma di interventi, da realizzarsi congiuntamente nell’ambito del PO FSE 2007/2013, finalizzato alla prevenzione del fenomeno ed alla protezione e inclusione sociale e lavorativa delle vittime della tratta;

Considerato che le Amministrazioni di cui sopra hanno, fra l’altro, individuato linee progettuali di intervento rivolto in particolare alle donne vittime di tratta provenienti dalla Romania, considerando l’entità e la peculiarità del fenomeno che riguarda un paese recentemente entrato a far parte dell’Unione Europea;

Considerato che la Regione Puglia è da tempo impegnata in iniziative volte alla prevenzione del fenomeno e in interventi di lotta allo sfruttamento sessuale e lavorativo di persone immigrate;

Considerato che le Amministrazioni coinvolte hanno dato luogo allo schema di protocollo d’intesa di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che l’at.4 del Protocollo d’Intesa, di cui all’Allegato 1, prevede la costituzione di un apposito Comitato di Pilotaggio, composto dalle Parti con compiti di governance dell’accordo;

Considerato che i compiti di segreteria tecnica e organizzativa delle collaborazioni transnazionali nonché di supporto alle attività del Comitato di Pilotaggio sono affidati alla società Tecnostruttura delle regioni per il Fse, con sede in Roma, Via Volturmo 58, in collaborazione con soggetti individuati dalla Autorità di Gestione rumena;

Tenuto conto che:

- il progetto potrà essere finanziato nell’ambito del PO Puglia FSE 20072013, attraverso l’Asse III “Inclusione Sociale”;

Ritenuto:

- di dover approvare l’adesione al progetto, che a livello operativo, consentirà alla Regione Puglia di rafforzare il proprio campo di azione delle politiche di inclusione e governare l’inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone vittime di tratta;
- di dover approvare lo schema di protocollo / Dichiarazione di proposito di cooperazione relativa alla lotta contro il traffico di esseri umani allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dover approvare lo schema di protocollo d’intesa di cui all’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, condividendo pienamente l’intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell’Unione Europea sull’occupazione e sull’inclusione sociale;
- di dover individuare, quale referente della Regione Puglia presso il predetto Comitato di Pilotaggio del

progetto, la dott.ssa Giulia Veneziano, Responsabile dell'ASSE III "Inclusione Sociale" del PO FSE 2007-2013;

- demandare a successivi atti deliberativi della Giunta Regionale la definizione e l'approvazione del programma degli interventi da realizzare nel territorio della Regione Puglia, in accordo con quanto previsto nel Protocollo di cui sopra, e delle relative risorse finanziarie;

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, l'adozione del Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell' art. 4. comma 4, lettera k) della L. R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione - Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale, Prof.ssa Alba Sasso;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la Regione Puglia collabori con la Romania e con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'Italia, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali d'Italia e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni Calabria, Campania, EmiliaRomagna, Piemonte, Lazio, Marche, Sicilia e Toscana, allo scopo di potenziare e rafforzare i servizi e le azioni di lotta alla tratta in Romania e in Italia attraverso interventi volti alla prevenzione del fenomeno e finalizzati alla protezione e all'inclusione sociale e lavorativa delle vittime;
- di approvare l' adesione al progetto predisposto, che, a livello operativo, consentirà alla Regione Puglia di rafforzare il proprio campo di azione delle politiche di inclusione e governare l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone vittime di tratta;
- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, condividendo pienamente l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie dell'Unione Europea sull'occupazione e sull'inclusione sociale;
- di delegare l'Assessore regionale al "Diritto allo studio e formazione Scuola, Università e Ricerca,

Formazione Professionale”, prof.ssa Alba Sasso alla firma del protocollo d'intesa di cui al precedente punto;

- di individuare, quale referente della Regione Puglia presso il Comitato di Pilotaggio del progetto, la dott.ssa Giulia Veneziano, Responsabile dell'ASSE III “Inclusione Sociale” del PO FSE 2007-2013;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Formazione Professionale a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti alla sottoscrizione, l'attivazione e realizzazione del Protocollo in questione;
- di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del progetto saranno individuate nell'Asse III “INCLUSIONE SOCIALE” del PO Puglia FSE 2007-2013;
- di disporre la pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, con il relativo allegato, a cura della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola